



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2016

Istituzione della Commissione parlamentare sulla prevenzione e sul contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone l'istituzione di una Commissione parlamentare con compiti di indirizzo e controllo che, in tempi rapidi, prenda in esame tutti gli aspetti che riguardano la violenza sulle donne, dalle sue cause alla sua ampiezza, dai rimedi in termini di prevenzione sociale e culturale, al contrasto repressivo e preventivo, evidenziando anche i cospicui ritardi accumulati nell'attuazione delle disposizioni sovranazionali e nazionali.

Ed invero, occorre comprendere, nel dettaglio, come la società affronta e vive il fenomeno della violenza di genere contro le donne e quali misure o quali investimenti adottati in termini di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Ed ancora, quanto e come - a fronte dei sopraccitati investimenti - gli italiani percepiscono il fenomeno della violenza di genere e sono liberi da stereotipi e pregiudizi che costituiscono «fattori di rischio» della violenza stessa.

Calcolare i costi sociali della violenza di genere contro le donne, oltre a costituire uno strumento indispensabile per avviare un intervento strategico che renda i responsabili politici più consapevoli dell'importanza e dell'efficacia della prevenzione, rende maggiormente evidente la portata di un fenomeno nella sua dimensione sociale. Passare dalla concezione della violenza come fenomeno privato, consumato tra le mura domestiche e di esclusiva prerogativa delle donne, alla consapevolezza diffusa che si tratta di un fenomeno che riguarda la collettività rappresenta quel cambiamento culturale che auspichiamo.

Per la sua matrice culturale, infatti, la violenza sulle donne non può essere contrastata prescindendo da un'analisi di ciò che

muove la nostra società; la violenza contro le donne è percepita come un fenomeno diffuso e in aumento, di cui si parla ancora poco, ma rimane ancora una questione relativa alla sfera privata, non emerge la sua dimensione pubblica.

Compito precipuo della Commissione sarà quello di esaminare e vigilare sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, secondo la definizione degli articoli 2 e 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché approfondire le dinamiche culturali, sociali, ambientali, educative, comunicative e di organizzazione sociale che producono o favoriscono il fenomeno e da ultimo, ma non per ultimo, individuare e proporre ogni forma di prevenzione possibile, rafforzando le forme di intervento e di controllo esistenti e individuando le misure più adeguate per contrastare il fenomeno.

La Commissione avrà altresì il compito di verificare se lo Stato italiano si sia uniformato al disposto degli articoli 2 e seguenti della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 (CEDAW) e resa esecutiva ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul.

In particolare la Commissione dovrà proporre le misure, legislative e non, necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a preve-

nire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne, in modo da coinvolgere tutti i soggetti pertinenti ai sensi dell'articolo 7 della stessa Convenzione; individuare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, nonché incentivare tutti i membri della società, e in particolare modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, vigilando affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non possano essere in alcun modo utilizzati per giu-

stificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della stessa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 della medesima Convenzione.

La Commissione, tra gli altri compiti, dovrà altresì riscontrare se lo Stato abbia adempiuto l'onere di fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, fondata sui principi di uguaglianza tra le donne e gli uomini nonché sui bisogni e sui diritti delle vittime e su come prevenire la vittimizzazione secondaria anche attraverso una cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire ai sensi dell'articolo 15 della medesima Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare sulla prevenzione e sul contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) esaminare il fenomeno e vigilare sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, secondo la definizione degli articoli 2 e 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata «Convenzione di Istanbul»;

b) valutare le dimensioni reali del fenomeno di cui alla lettera *a)*;

c) ricostruire le dinamiche culturali, sociali, ambientali, educative, comunicative e di organizzazione sociale che producono o favoriscono il fenomeno di cui alla lettera *a)*;

d) individuare e proporre ogni forma di prevenzione possibile, rafforzando le forme di intervento e di controllo esistenti e individuando le misure più adeguate per contrastare il fenomeno di cui alla lettera *a)*;

e) riscontrare l'esatto adempimento da parte dell'Italia di tutte le disposizioni conte-

nute negli strumenti sovranazionali in materia, con particolare riguardo a:

1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, di seguito denominata «CEDAW»;

2) il Protocollo opzionale alla CEDAW (1999), adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000;

3) la Convenzione di Istanbul;

f) esaminare quali interventi, anche tra quelli specificamente raccomandati dalle Convenzioni di cui alla lettera e), sono stati assunti al fine di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché di proteggere le vittime di essa;

g) esaminare, in particolare, come lo Stato italiano si sia uniformato al disposto degli articoli 2 e seguenti della CEDAW e dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

1) inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della Convenzione di Istanbul nonché promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne ai sensi dell'articolo 6 della medesima Convenzione;

2) adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne, in modo da coinvolgere tutti i soggetti pertinenti ai sensi dell'articolo 7 della medesima Convenzione;

3) riconoscere, incoraggiare e sostenere a tutti i livelli il lavoro delle associa-

zioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Istanbul;

4) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati, sostenere la ricerca e realizzare indagini sulla popolazione a intervalli regolari, su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, ai sensi dell'articolo 11 della medesima Convenzione;

5) adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, nonché di incentivare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, vigilando affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della stessa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 della medesima Convenzione;

6) modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne per giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere basati sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne, al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse

dei figli è in ogni caso la considerazione principale ai sensi dell'articolo 5 della CEDAW;

7) eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna, l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo, in particolare rivedendo i testi e i programmi scolastici e adeguando i metodi pedagogici ai sensi dell'articolo 10 della CEDAW;

8) promuovere o mettere in atto, regolarmente e a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle ai sensi dell'articolo 13 della medesima Convenzione;

9) intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici, appropriati al livello cognitivo degli allievi, su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, nonché per promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mezzi di informazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul;

10) fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, fondata sui principi

di uguaglianza tra le donne e gli uomini nonché sui bisogni e sui diritti delle vittime e su come prevenire la vittimizzazione secondaria anche attraverso una cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire ai sensi dell'articolo 15 della medesima Convenzione;

11) istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze modificando i modelli comportamentali e di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul;

12) incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mezzi di informazione, nel rispetto delle loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche nonché alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e per rafforzare il rispetto della loro dignità, anche al fine di sviluppare e promuovere la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che presenta anche contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione di Istanbul;

13) proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza, garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, compresi le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime

e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, accertando che le misure adottate siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica, si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima, siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale, mirino a evitare la vittimizzazione secondaria e mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di Istanbul;

14) garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro e a quelli sanitari e sociali, che devono disporre di risorse adeguate e di figure professionali debitamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Istanbul;

15) istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione medesima;

16) garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione nazionale ad alcune figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul o

che si possano temere nuovi gravi atti di violenza ai sensi dell'articolo 28 della medesima Convenzione;

17) verificare se siano sufficienti e adeguate le misure legislative vigenti o di altro tipo che sono necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso nei confronti dell'autore del reato e per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze, predisponendo eventuali interventi necessari per dare attuazione alle disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione di Istanbul;

18) verificare se siano sufficienti e adeguate le misure legislative vigenti necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla Convenzione di Istanbul o che possano avere entro un termine ragionevole un adeguato risarcimento da parte dello Stato da accordare a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Prevedere che quanto disposto dal presente numero non precluda la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione di Istanbul, verificando la possibilità che, a garanzia del risarcimento, si possa procedere al sequestro preventivo dei beni dell'autore della violenza e dei suoi emolumenti nei limiti di legge;

19) reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne ai sensi dell'articolo 6 della CEDAW;

h) verificare lo stato di attuazione del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*, approvato dal Ministro per le pari opportunità l'11 novembre 2010, e l'efficacia delle misure ivi contenute, con riferimento alle azioni ivi previste e specificamente alle aree di intervento relativo alla prevenzione, formazione e sensibilizzazione, di centri antiviolenza e ai servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime, alla formazione, alle banche dati, alle azioni delle regioni e delle autonomie locali nonché all'attuazione e al monitoraggio del Piano;

i) verificare lo stato di attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. La Commissione inoltre:

a) formula pareri sugli atti governativi i cui contenuti sono volti a disciplinare o a deregolamentare i settori dell'uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute e della sicurezza e, più in generale, i settori di interesse per la lotta e per il contrasto del fenomeno di cui al comma 1, lettera a);

b) propone soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

c) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale e ogni volta che ne ravvisi la necessità, i risultati della propria attività.

3. Sulla base dei risultati dell'attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, volta a un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno di cui al comma 1, lettera a).

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.